



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

## **Regolamento per le procedure di selezione dei Ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, previsti dall'art. 24 comma 3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240**

**(emanato con Decreto Rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012)**

**(modificato con Decreto Rettorale n. 177 del 12 giugno 2013)**

**(modificato con Decreto Rettorale rep. 63/2019 prot. n. 20886 del 28 marzo 2019)**

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per la scelta dei ricercatori, con i quali l'Università degli Studi di Camerino (UNICAM) intende stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione come riportato nel successivo art. 7, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010.

I contratti prevedono il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Sulla base della programmazione triennale di Ateneo, delle proposte delle Scuole di Ateneo e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, UNICAM avvia le procedure di selezione per posizioni di Ricercatore con contratto a tempo determinato.

Le proposte delle Scuole devono esplicitamente indicare le risorse disponibili per la copertura del contratto. Il testo del contratto dovrà fare esplicita menzione della proposta della Scuola e della delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 2 – Destinatari e requisiti di ammissione**

Sono destinatari delle procedure i soggetti individuati dall'art. 24 comma 2 lett. b) della Legge 240/2010, ossia i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

UNICAM, anche in relazione al perseguimento dell'internazionalizzazione quale proprio obiettivo strategico, richiede l'impegno dei ricercatori a tempo determinato a tenere lezioni e seminari in lingua inglese nelle sedi UNICAM ed in quelle con cui l'Ateneo stipula accordi.



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

### **Articolo 3 – Commissione e Procedura di selezione**

L'avviso del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale - per un periodo di almeno 30 gg.

Il bando verrà pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino, all'indirizzo <http://www.unicam.it/>, e sui siti del M.I.U.R., all'indirizzo <http://bandi.miur.it>, e dell'Unione Europea, all'indirizzo <http://ec.europa.eu/euraxess>.

Al termine per la presentazione delle domande, si potrà procedere alla nomina della Commissione giudicatrice.

La Commissione di valutazione dei candidati è costituita da tre membri, individuati dalla Scuola con delibera, ed è nominata con decreto del Rettore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Della Commissione possono far parte sia professori ordinari, sia professori associati, sia ricercatori di ruolo, purché facenti parte del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare relativo al posto bandito, di cui almeno due esterni. Possono far parte della Commissione anche docenti e ricercatori di Università straniere. I commissari stranieri devono possedere titolo equivalente.

I componenti della Commissione, nella prima riunione, oltre a nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante, devono sottoscrivere una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

La Commissione stabilirà i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 243 del 25.05.2011.

La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- 1) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico (individuale e collegiale) sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25.05.2011;
- 2) Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione svolgerà una valutazione preliminare dei candidati, volta ad identificare una short list degli stessi comparativamente più meritevoli, ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la cui consistenza numerica non potrà essere né inferiore a sei né superiore al 20% dei candidati. La commissione valuta, con motivato giudizio analitico, (individuale e collegiale) titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010 e dal D.M. n. 243 del 25.05.2011.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e l'attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità, o il cambiamento di disciplina o settore, sono considerati contributi preziosi.

In merito alla produzione scientifica la commissione esprime, per ogni candidato, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da Human Resources Strategy for Researchers).

Definito l'elenco della short list, oppure, nel caso non fosse necessaria la short list, dopo l'esame dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, la Commissione stabilisce la data della discussione pubblica degli stessi titoli e della stessa produzione scientifica ai fini della valutazione finale dei candidati ammessi, che sarà loro comunicata.

Per la verifica della conoscenza della lingua Inglese i candidati dovranno svolgere pubblicamente, di fronte alla Commissione giudicatrice, un breve seminario in lingua Inglese su un argomento inerente i propri titoli e la propria produzione scientifica e liberamente scelto dal candidato.

Contestualmente i candidati discutono con la Commissione i titoli e le pubblicazioni.

La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi riservando il 20% del punteggio complessivo al seminario, unicamente in relazione all'accertamento di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, e l'80% ai titoli e ai prodotti della ricerca presentati dai candidati e conclude i lavori nel termine massimo di 4 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa.

Trascorso il termine stabilito, il Rettore può concedere, per una sola volta, una proroga stabilendo un nuovo termine congruo, o avviare, con provvedimento motivato, le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

#### **Articolo 4 – Verifica della regolarità degli atti e chiamata dei ricercatori a tempo determinato**

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto, di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale.



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

La Scuola competente, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata, tenendo conto della valutazione della Commissione e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata della Scuola.

#### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti**

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, cercando di perfezionarsi ed ampliare le proprie conoscenze e competenze.

L'attività di ricerca è oggetto di verifica dei risultati secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, non è inferiore a 350 ore, di cui almeno 60 di didattica frontale.

#### **Articolo 6 – Incompatibilità ed ulteriori disposizioni**

La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o start up universitari, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi contrattuali e istituzionali, i ricercatori a tempo determinato possono svolgere liberamente lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali.

#### **Articolo 7 – Proroga**

Il contratto può essere prorogato nei limiti disposti all'art. 1, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242.

La valutazione verrà effettuata da una commissione nominata secondo i criteri e le modalità indicati nell'art. 3



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

del presente regolamento.

I commissari provenienti da università italiane dovranno appartenere al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare relativo al posto bandito. I commissari stranieri dovranno possedere titolo equivalente.

#### **Articolo 8 – Ricercatori a tempo determinato previsti dall’art. 24, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240 (in deroga)**

In deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell’ambito dei Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dall’Unione Europea, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo ricercatore.

Con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS – Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall’UE.

Analogamente, in deroga alla procedura per il reclutamento prevista nel presente Regolamento, UNICAM può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti la cui attività sia finanziata nell’ambito di un bando ministeriale che preveda un procedimento di valutazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mediante selezione incentrata sulla figura del singolo ricercatore. In caso di approvazione del progetto, viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale.

Ai ricercatori assunti a sensi del presente articolo viene assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri ricercatori a tempo determinato, ma non si applica quanto previsto negli ultimi due periodi dell’art. 1.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione.